

Direzione Opere Pubbliche

RACCOLTA DELLE NEWS PUBBLICATE

DAL 31 MAGGIO 2022

AL 2 SETTEMBRE 2022

Direzione Opere Pubbliche**NEWS ID N. 217027 DEL 30 MAGGIO 2022****Lancio: ANAC: attestabili le imprese in crisi per il sisma e il Covid****Abstract: L'ANAC da istruzioni alle SOA affinché le imprese in difficoltà a causa del sisma o della pandemia possano ottenere l'attestazione di qualificazione per partecipare alle gare pubbliche anche se non hanno il requisito del patrimonio netto di valore positivo.**

A causa di ragioni eccezionali e imprevedibili - quali il sisma e la pandemia da Covid 19 – **è possibile derogare**, ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, **al requisito del patrimonio netto di valore positivo**, previsto dall'art. 79, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 207/2010, regolamento sui contratti pubblici.

Lo ribadisce l'ANAC, con [Comunicato del Presidente del 18 maggio 2022](#), **confermando quanto già stabilito e richiesto al Consiglio di Stato** in merito alle imprese che, a causa dei suddetti eventi, hanno attraversato un momento di difficoltà (vedi il commento al parere del [Consiglio di Stato, datato 27 aprile 2022](#), nella news ANCE ID n. 215645 del 6 maggio 2022).

Ciò al fine – come specificato nel comunicato - di accrescere le possibilità di ripresa dell'intera economia nazionale, che il legislatore, in ultimo col recente Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ha ritenuto di poter “riavviare” anche attraverso il rilancio degli appalti pubblici.

Pertanto, secondo l'ANAC, **non si tratta di una misura volta a** consentire alle imprese che si trovano in **difficoltà per motivi di tipo 'strutturale'** di uscire dalla crisi, ma oggetto di attenzione sono le imprese che per ragioni eccezionali e imprevedibili, quali il sisma del 2016 o la pandemia da Covid-19, possono proseguire l'attività solo derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal codice civile.

Conseguentemente, nelle istruzioni alle SOA, viene precisato che la suddetta deroga deve essere concessa **solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in seguito al terremoto o alla pandemia e solo per le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021**. Dopo questa data l'impresa dovrà necessariamente tornare in una condizione di equilibrio economico e, quindi, essere in possesso, per ottenere l'attestazione, del requisito del patrimonio netto positivo.

Infine, raccogliendo integralmente i suggerimenti del Consiglio di Stato, l'ANAC precisa che **le stesse Soa devono provvedere a monitorare che l'impresa riacquisisca il requisito** del patrimonio netto positivo (per i dettagli, v. citata [news ANCE](#)).

Direzione Opere Pubbliche

NEWS ID 217138 DEL 3 GIUGNO 2022

Lancio:

Publicato dal MIMS il DM di rettifica del prezzo medio delle Tubazioni in cemento vibrato per fognature

Abstract:

Il MIMS ha pubblicato un decreto di rettifica degli Allegati 1 e 2 del DM 4 aprile 2022, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»

Si segnala che, con **Decreto 24 maggio 2022** - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio scorso - il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha disposto la **rettifica degli Allegati 1 e 2 del DM 4 aprile 2022** - contenente le variazioni percentuali dei prezzi del secondo semestre 2021 – **relativamente al prezzo delle «Tubazioni in cemento vibrato per fognature»**.

Al Ministero sono infatti pervenute segnalazioni che indicavano la presenza di un possibile errore nell'indicazione del prezzo medio del materiale *de quo* per l'anno 2020.

A seguito delle verifiche effettuate, il Ministero ha accertato l'effettiva presenza, nell'allegato 1 al predetto DM, di un refuso nell'unità di misura di riferimento dei prezzi, essendo stato indicato erroneamente il prezzo al kg del materiale *«Tubazioni in cemento vibrato per fognature»*, pari a euro 7,60, in luogo del corretto prezzo al kg, pari a euro 0,18.

Considerato che lo stesso refuso è stato rinvenuto nell'allegato 2 al medesimo decreto, per consentire il corretto calcolo della compensazione, si è provveduto alla correzione dell'errore.

Conseguentemente, il prezzo medio del materiale per l'anno 2020 non è più pari a 7,60 euro, ma è stato corretto **in 0,18 euro**. Analogamente si è proceduto alla correzione anche per gli anni precedenti.

Nel decreto è specificato che il termine decadenziale di 15 giorni per la presentazione delle istanze di compensazione non viene riaperto, ma rimane fissato nella data originariamente stabilita (scadenza 27 maggio scorso).

Analogamente, è rimasto invariato anche il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi da parte delle

Amministrazioni, che quindi continuerà a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2022 nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 12 maggio 2022.

Direzione Opere Pubbliche

NEWS ID N. 217246 DEL 7 GIUGNO 2022

Lancio: Definitivamente convertito in legge il decreto contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Abstract: Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge n. 51 del 2022, di conversione del decreto legge n. 21 del 2022, c.d. “decreto Ucraina” o “decreto Taglia prezzi”

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 117 del 20 maggio scorso, è stata pubblicata la legge n. 51 del 20 maggio 2022, di conversione del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, recante “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”.

L’art. 23 del decreto, intitolato “Revisione dei prezzi”, ha introdotto talune misure volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici (cfr. *NEWS ID 213760 DEL 23 MARZO 2022*).

Per quanto di stretto interesse, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 23, introdotto in sede di conversione, prevede che **l'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, l'articolo 29 del decreto legge n. 4 del 2022, l'articolo 25 del decreto legge n. 17 del 2022, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni.**

In allegato, il testo del provvedimento in commento.

Direzione Opere Pubbliche

NEWS ID 217250 DEL 7 GIUGNO 2022

Lancio: Dall'Agcm nuova bocciatura dello statuto di Asmel

Abstract: Secondo l'Agcm, Asmel non possiede i requisiti per l'esercizio dell'attività di centrale di committenza quale soggetto *in house*

1. Premessa

Con parere n. AS1829 del 28 febbraio 2022, pubblicato sul bollettino n. 16 del 12 maggio 2022, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è espressa sulla legittimità dell'adesione, da parte di un Comune, ad Asmel consortile s.c. a r.l, allo scopo di conferire a detta società l'esercizio delle attività e delle funzioni di centrale di committenza, ai sensi degli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50/2016.

Richiamando taluni precedenti della giurisprudenza amministrativa e dell'Anac pronunciati sul tema (per un commento, cfr. fra le più recenti News Ance, n. 42557 del 24 novembre 2020), l'Agcm è giunta a ritenere la suddetta operazione lesiva della concorrenza. In conseguenza di tale parere, il Comune in parola si è adeguato alle indicazioni ivi contenute, aderendo ad altro ente aggiudicatore per la centralizzazione dei propri acquisti.

In particolare, l'Agcm ha reputato l'adesione ad Asmel non conforme alla normativa di riferimento sotto un duplice profilo: sia per l'impossibilità di ricondurre la predetta società ai modelli organizzativi richiesti dal codice dei contratti pubblici per l'esercizio delle attività di centrale unica di committenza, sia per l'illegittimità dei c.d. oneri di committenza, previsti da Asmel nei propri bandi.

2. I profili di illegittimità rilevati dall'Agcm

2.1 La carenza in capo ad Asmel dei requisiti per l'affidamento *in house*

Sotto il primo aspetto, l'Autorità prende le mosse dalla ricostruzione della disciplina relativa all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti delle pubbliche amministrazioni, così come interpretata dalla giurisprudenza nazionale ed europea e dall'Anac.

Come noto, l'art. 37, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, riconosce ai Comuni che non sono capoluoghi di provincia la possibilità di ricorrere, per l'acquisizione di beni, servizi o lavori, ad una centrale di committenza (o a soggetti aggregatori). L'attività di centrale di committenza, quest'ultima definita a sua volta dall'art. 3, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 50/2016 come amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che fornisce

“attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie”, può essere svolta oltre che da soggetti pubblici, anche da soggetti privati, ove ricorrano i presupposti per l’affidamento *in house*.

In proposito, prosegue l’Autorità, l’art. 5, comma 1 del codice individua, quali requisiti necessari per il ricorso all’*in house providing*, quelli della partecipazione pubblica, dell’attività prevalente e del controllo analogo, anche ove esercitato in forma congiunta. In particolare, ai sensi del medesimo art. 5, comma 5, il controllo analogo congiunto può ritenersi esercitato da un’amministrazione, allorquando siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Anche l’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) precisa, in proposito, che il controllo analogo congiunto è *“la situazione in cui l’amministrazione esercita con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”*.

Ciò posto con riguardo alla normativa di riferimento, per quanto concerne nello specifico la società Asmel, l’Autorità rileva come le modalità di funzionamento e l’assetto organizzativo di detta società non possano ritenersi sufficienti ad integrare il possesso dei requisiti sopra richiamati.

Ad essere carenti risulterebbero, in particolare, i presupposti di cui al citato art. 5, comma 5, lett. a) e b), non essendo gli organi sociali – e, nello specifico, il consiglio di amministrazione e la giunta per il controllo analogo – adeguatamente rappresentativi della volontà delle amministrazioni aderenti al “sistema Asmel”, anche a seguito delle modificazioni di recente apportate da detta società al proprio statuto.

Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, rilevarebbe la circostanza che, mentre il codice dei contratti pubblici richiede espressamente, ai fini della qualificazione come società *in house*, che i membri degli organi decisionali della

persona giuridica controllata siano scelti solo fra i rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici, lo statuto di Asmel si limita a prevedere sul punto che *“l’amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da tre membri nominati a tempo indeterminato”*.

Con riferimento, invece, alla giunta per il controllo analogo, il relativo regolamento non riconoscerebbe all’assemblea dei soci la possibilità di revocare l’incarico dei membri, con ciò depotenziando la rappresentatività delle amministrazioni locali partecipanti e l’effettivo controllo di queste ultime sull’attività dell’ente.

Inoltre, in aggiunta a quanto procede, non risulterebbe esplicitato – osserva l’Autorità – neppure l’ambito di operatività territoriale della società, anch’esso rilevante ai fini del legittimo svolgimento dell’attività di centrale di committenza da parte di una società *in house* (sul punto, cfr. CGUE, 4 giugno 2020, causa C-3/19, pronunciata proprio con riferimento ad Asmel). Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha già ritenuto non soddisfatto il requisito del controllo analogo congiunto in relazione ad Asmel, osservando che *“anche ad ammettere il ricorso a soggetti privati, dovrebbe comunque trattarsi di organismi in house, la cui attività sia limitata al territorio dei comuni fondatori, laddove, nel caso di specie, nella previsione di una legittimazione a svolgere funzione di centrale di committenza a livello nazionale mancherebbe sia il profilo del controllo analogo, sia quello dei limiti territoriali”* (Cons. St., n. 6975/2020).

2.2 L’illegittimità del “meccanismo di remunerazione” per i servizi di committenza

Nella parte conclusiva del provvedimento in commento, l’Agcm si sofferma su un ulteriore (potenziale) profilo di illegittimità dell’operato di Asmel, invero già più volte rilevato dalla giurisprudenza amministrativa pronunciatasi sul tema, e riguardante, nello specifico, l’obbligo di pagamento da parte dei c.d. oneri di committenza, derivanti dallo svolgimento, da parte della predetta società, delle attività di committenza ausiliarie. In sintesi, con detto obbligo, di frequente inserito da Asmel nei propri bandi, viene posto a carico dell’aggiudicatario l’onere di corrispondere alla società i costi connessi alle attività di gara fornite dalla medesima.

Sul punto, l’Autorità osserva, preliminarmente, che in assenza dei presupposti sopra richiamati per l’*in house*, Asmel non potrebbe essere neanche affidataria delle attività di committenza ausiliarie, cioè di quelle attività che consistono nella prestazione di supporto alla funzione di committenza, nelle forme delineate dall’art. 3, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 50/2016.

In base al combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 1, lett. i), sopra citato, e 39, comma 1 del codice dei contratti pubblici tali attività possono essere, infatti, affidate in maniera diretta solo a centrali di committenza e, comunque, unitamente alla

centralizzazione delle committenze (cfr., fra le più recenti, T.a.r. per la Campania-Salerno, sez. I, 2 gennaio 2021, n. 1, richiamata anche dall'Agcm nel proprio parere). Al di là di tale ipotesi, l'affidamento delle attività ausiliarie può avvenire solo in favore di prestatori di servizi individuati mediante procedure competitive, così come espressamente previsto dall'art. 39, comma 2, ovvero tramite affidamento diretto, qualora l'importo della commessa giustifichi l'applicazione della previsione di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 (cfr., ancora, T.a.r. per la Campania-Salerno, sez. I, 2 gennaio 2021, n. 1).

Tanto premesso, e ferma restando quindi la possibilità per l'ente comunale di affidare ad Asmel i servizi in parola in via diretta al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 36 del codice, l'Autorità precisa conclusivamente che in tale ipotesi non potrebbe, comunque, essere richiesto al concorrente aggiudicatario l'eventuale erogazione di un corrispettivo per la prestazione dei servizi di committenza. La previsione di detto onere, infatti, si ripercuote sull'offerta, non consentendo ai concorrenti di formulare la propria proposta in maniera pienamente libera, tenendo conto cioè unicamente delle esigenze tecniche della stazione appaltante, della base d'asta formulata e delle convenienze del medesimo operatore (cfr., nuovamente, T.a.r. per la Campania-Salerno, sez. I, 2 gennaio 2021, n. 1). Esso, inoltre, risulta in contrasto anche con l'art. 41, comma 2-bis, d.lgs. n. 50/2016, che vieta di porre a carico dell'aggiudicatario i costi di gestione connessi alla procedura, e con l'art. 23 Cost., poiché comporta l'imposizione di una prestazione economica a carico del privato in assenza di una previa disposizione di legge (cfr., fra le più recenti, Cons. St., 6 maggio 2021, n. 3538).

3. Considerazioni conclusive

Pertanto, riassumendo, ai fini dell'esercizio delle attività di centrale di committenza quale soggetto *in house*, l'Agcm ha ritenuto lo statuto di Asmel carente con riguardo: i) alla mancata previsione che i membri del consiglio di amministrazione vengano scelti solo fra i rappresentanti delle amministrazioni; ii) ai limiti territoriali dell'attività svolta e alla possibilità di revoca dell'incarico di membro della giunta da parte dell'assemblea; iii) alla richiesta all'aggiudicatario di un corrispettivo per la prestazione dei servizi di committenza.

Direzione Opere Pubbliche

NEWS ID N. 217253 DEL 7 GIUGNO 2022

Lancio: Consultazioni preliminari di mercato: richieste soluzioni per realizzare abitazioni d'emergenza

Abstract: la Consip S.p.A. chiede all'ANCE di contribuire alla massima diffusione della consultazione di mercato che anticipa l'affidamento di un accordo quadro per la realizzazione di insediamenti con soluzioni abitative in emergenza "chiavi in mano".

Si segnala che Consip S.p.A. ha reso noto che - nell'ambito del Disciplinare siglato con il Dipartimento della Protezione Civile - intende **bandire una procedura di gara per l'affidamento di un Accordo Quadro** "multifornitore", avente ad oggetto la **progettazione e realizzazione di insediamenti con soluzioni abitative in emergenza "chiavi in mano"**, complete quindi anche di arredi.

La procedura prevede una consultazione preliminare di mercato in cui gli operatori economici sono chiamati a **suggerire le possibili soluzioni offerte dal mercato**, rispetto alle esigenze abitative espresse dalla stessa Consip.

Come noto, tale strumento di collaborazione richiede la partecipazione a titolo gratuito delle imprese interessate, che nel caso specifico dovranno **compilare il questionario reperibile al link: "Soluzioni abitative di emergenza - SAE 3"**, da inviare **entro il 30 giugno 2022** all'indirizzo PEC dsbsconsip@postacert.consip.it.

Tutte le informazioni fornite con il questionario saranno utilizzate ai soli fini della definizione del suddetto bando, non potendo, le imprese, anticipare possibili e successive offerte. Inoltre, le imprese sono tenute a chiarire se i contributi contengono informazioni e/o dati protetti da diritti di privacy o se la divulgazione di quanto trasmesso dovrà avvenire in forma anonima.

A seguito della compilazione del questionario gli operatori saranno invitati ad un incontro di **approfondimento "one to one"**, tramite videoconferenza.

Consip informa altresì che gli esiti della consultazione potranno essere utilizzati da Consip nella definizione del suddetto bando in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 14 e dalla legge 120/2020 (che ha convertito il cd. "Decreto Semplificazioni" n. 76/2020).

Direzione Opere Pubbliche
NEWS ID 217583 DEL 14 GIUGNO 2022

Lancio - Caro materiali: accolto dal TAR il ricorso dell'ANCE contro il DM del primo semestre 2021

Abstract – Con la sentenza 7215/2022 il Tar Lazio ha accolto il ricorso dell'Ance avverso il Dm 11 novembre 2021, confermando l'anomalia dei dati per 15 materiali e la necessità di svolgere un supplemento di istruttoria

1. Premessa

Con la recente **sentenza n. 7215/2022**, il T.a.r. Lazio, sezione III, ha accolto il ricorso proposto da ANCE avverso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili dell'11 novembre 2021, recante la *“Rilevazione delle percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”*.

Come noto, tale provvedimento è stato emesso ai sensi dell'art. 1-*septies*, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “sostegni bis”, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106), quale presupposto per l'attivazione del meccanismo di compensazione straordinaria ivi previsto, legato agli incrementi di prezzo dei materiali da costruzione più significativi che superino una determinata soglia.

Lo scorso gennaio l'Associazione ha ritenuto di dover impugnare in sede giurisdizionale il suddetto decreto, lamentandone l'illegittimità nella parte in cui stimava un incremento percentuale dei prezzi del tutto irragionevole e di gran lunga inferiore al reale aumento di mercato per un gran numero dei materiali rilevati, aventi un'importanza strategica per le infrastrutture del Paese.

A fronte delle gravi conseguenze derivanti dal provvedimento per gli operatori del settore, la richiesta dell'Ance ai giudici del T.a.r. Lazio è stata, dunque, quella di disporre l'annullamento *in parte qua* del provvedimento (e, in particolare, delle rilevazioni relative alle voci in contestazione), imponendo all'Amministrazione un supplemento di istruttoria.

2. Le contestazioni sollevate da ANCE

Entrando, più dettagliatamente, nel merito delle contestazioni sollevate dall'Associazione, quest'ultima ha, anzitutto, evidenziato l'assenza di una metodologia univoca di rilevazione dei prezzi da parte dei tre enti rilevatori (Provveditorati, Unioncamere ed Istat), che ha condotto alla trasmissione di dati tra loro fortemente contraddittori, sia in valore assoluto che in termini di variazioni percentuali, per i seguenti 15 materiali:

- i) lamiera in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate;
- ii) lamiera in acciaio Corten;
- iii) lamiera in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori);
- iv) nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati;
- v) chiusini e caditoie in ghisa sferoidale;
- vi) tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geo-strutturali;
- vii) tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente;
- viii) tubazioni in acciaio nero senza saldatura;
- ix) tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100;
- x) Tubazione in PVC rigido;
- xi) Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici;
- xii) Tubi di rame per impianti idrosanitari;
- xiii) Legname per infissi;
- xiv) Legname abete sottomisura;
- xv) Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)

In secondo luogo, si è contestato l'operato del Ministero che, a fronte di tale irragionevolezza e nonostante i reiterati rilievi formulati dall'Ance in seno alla Commissione di rilevazione dei prezzi, non ha ritenuto di procedere ad un approfondimento istruttorio, limitandosi a prendere atto dei dati pervenuti e ad assemblarli aritmeticamente, secondo un approccio meramente formalistico e privo di qualsivoglia analisi critica.

Peraltro, va evidenziato che l'approccio metodologico utilizzato dal Ministero per le rilevazioni del primo semestre 2021, è lo stesso che ha caratterizzato le rilevazioni oggetto dei passati decreti, adottati ai sensi dell'art. 133 del precedente Codice appalti (d.lgs. n. 163/2006). Decreti che hanno spesso condotto – per le medesime criticità sopra evidenziate – a risultati irragionevoli e distanti dal reale andamento del mercato, al punto che Ance ha impugnato – con motivazioni analoghe a quelle del ricorso in oggetto - anche i decreti prezzi del 20 maggio 2019 e del 27 marzo 2018.

3. La decisione dei giudici del T.a.r. Lazio

3.1 La legittimazione e l'interesse ad agire dell'Associazione

In via preliminare, il Collegio ha riconosciuto **la legittimazione e l'interesse ad agire di Ance**, rigettando integralmente l'eccezione sollevata in proposito dal Ministero.

In particolare, secondo l'Amministrazione resistente, l'interesse rappresentato dall'Associazione ricorrente nel giudizio in esame, volto ad ottenere l'annullamento del decreto per i soli materiali contestati, con salvaguardia di quelli ritenuti congrui, non si sarebbe per tale ragione profilato unitario, ma settoriale e suscettibile di determinare conflitti di interessi e divisioni all'interno della categoria rappresentata.

Nel rigettare tale eccezione, i giudici del T.a.r. per il Lazio muovono, invece, dall'assunto che *"tutti i materiali oggetto di rilevazione da parte del Ministero sono ordinariamente impiegati nel settore edilizio"* e pertanto *"il monitoraggio dell'incremento dei costi [...] va ad incidere indistintamente su tutti gli appartenenti alla categoria rappresentata"*.

Da tale considerazione, proseguono i giudici amministrativi, discende che l'omogeneità dell'interesse tutelato dall'Associazione non può ritenersi compromessa dalla richiesta di annullamento parziale del provvedimento. Ciò in quanto, l'accoglimento delle domande proposte da Ance, seppur dirette a far valere l'erroneità delle rilevazioni esclusivamente con riferimento a taluni materiali, *"si tradurrebbe con certezza in un'utilità per tutti i ricorrenti"* e *"determinerebbe un regime di maggior favore per gli operatori del settore"*.

3.2 I profili di illegittimità del decreto del Mims

Tanto premesso, il Collegio ha accolto il ricorso anche nel merito, ritenendo fondate le censure sollevate da Ance e prescrivendo al Ministero di procedere all'espletamento di un **supplemento istruttorio**.

Si legge, in particolare, nella sentenza, che dall'esame dei dati riferiti ai prezzi di taluni dei materiali monitorati, e confluiti nel decreto ministeriale in contestazione, emergerebbero **esorbitanti differenze e disallineamenti fra le rilevazioni effettuate dai vari enti**, non facilmente giustificabili – neppure in ragione delle specificità dei vari contesti territoriali considerati – e idonei a minare la complessiva attendibilità dei dati stessi.

A fronte delle suddette incongruenze, prosegue il Collegio, il Ministero, invece di limitarsi ad acquisire i dati forniti dagli enti e a trasferirli nel decreto impugnato, così come previsto dal sistema di rilevazione degli incrementi tradizionalmente utilizzato,

avrebbe dovuto quindi attivarsi *“per acclarare in maniera approfondita la causa che aveva generato tali anomalie e approntare i necessari correttivi mediante l’implementazione delle informazioni necessarie alla stabilizzazione del dato”*.

In altri termini, per i giudici del T.a.r. Lazio, il sistema di rilevazione Ministeriale, seppur condiviso e consolidato negli anni, avrebbe necessitato di taluni affinamenti, funzionali a salvaguardarne – anche a fronte della particolare situazione congiunturale in corso – il rigore scientifico e a garantire la corretta applicazione delle misure di compensazione dei prezzi sopra richiamate.

I giudici amministrativi evidenziano, infatti, come il predetto sistema, in base al quale si prevede che i dati confluiscono al Ministero all’esito di un’attività di rilevazione su base territoriale operata da soggetti terzi indipendenti e istituzionalmente preposti a tale funzione, sebbene offra garanzie sotto il profilo procedimentale e sotto quello afferente la tutela degli interessi in gioco, sia stato caratterizzato da una serie di criticità. Più nello specifico, risulterebbe *“assodato come l’attività di rilevazione in parola abbia [...] registrato numerosi snodi problematici afferenti al reperimento dei dati e alla loro gestione e «normalizzazione» minandone [...] la complessiva rispondenza alle reali dinamiche dei prezzi di mercato”*. In presenza di tale situazione, il Ministero avrebbe, allora, dovuto sottoporre i valori di incremento dei prezzi recati dalle fonti interpellate ad ulteriori accertamenti, pena il concretarsi della violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Alla luce di quanto precede, l’attività istruttoria condotta dal Ministero è stata conclusivamente reputata carente sotto un duplice profilo, *“sia perché non sono state adeguatamente gestite le peculiarità che emergevano dato il particolare contesto che registrava forti e territorialmente eterogenee spinte all’incremento dei prezzi, sia in ragione del mancato approntamento di adeguati meccanismi tesi alla individuazione di omogenei criteri e parametri di rilevazione e lavorazione dei dati e alla eventuale compiuta gestione delle eventuali anomalie”*.

4. Considerazioni finali

La decisione in esame assume centrale rilevanza per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo, essa conferma la fondatezza delle criticità da sempre evidenziate da Ance sulla metodologia di rilevazione dei prezzi utilizzata e sulla scarsa attendibilità dei risultati ai quali conduce, fortemente distanti dalle reali fluttuazioni del mercato.

In secondo luogo, pur ribadendosi la validità del sistema di rilevazione utilizzato dal Ministero, nel prescrivere a quest'ultimo l'espletamento di un supplemento istruttorio *"condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati"*, i giudici del T.a.r. per il Lazio sembrano riconoscere l'ammissibilità anche di rilevazioni esterne, ivi compresi quindi anche i dati riportati dall'Ance, purché comunque rimesse al prudente apprezzamento dell'Amministrazione.

Dal punto di vista delle imprese, fermi gli ulteriori/eventuali sviluppi della vicenda giurisdizionale, il supplemento di istruttoria rimesso al Ministero potrebbe comportare una possibile rideterminazione delle compensazioni per il primo semestre 2021, ove le percentuali di variazione dei materiali interessati dovessero essere rialzate.

Sarà cura dell'Ance fornire aggiornamenti al riguardo.

Direzione Opere Pubbliche

NEWS ID 217956 DEL 20 GIUGNO 2022

Lancio: ANAC: il Vademecum per l'adeguamento delle società in-house.

Abstract: L'ANAC ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il 'Vademecum per le società in house nel nuovo Codice degli appalti e nel Testo unico delle società pubbliche', realizzato per coadiuvare i notai nella predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società in house.

(Argomenti: ANAC)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno redatto il ['Vademecum per le società in house nel nuovo Codice degli appalti e nel Testo unico delle società pubbliche'](#).

Il vademecum è reperibile sul sito istituzionale della stessa ANAC, che, come noto, detiene l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, operanti mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Il documento, realizzato a seguito del [Protocollo di intesa Anac - CNN del 2 maggio 2022](#), è stato realizzato per **coadiuvare i notai nella predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società in house**. Il vademecum ha quindi lo scopo di fornire:

- 1) indicazioni sulle attività di supporto svolte per la revisione degli statuti delle società in house, al fine di renderli coerenti con il quadro normativo e giurisprudenziale attuale;
- 2) ragguagli circa la stretta funzionalità ed indispensabilità della società per le finalità istituzionali dei soci, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016;
- 3) informazioni circa la composizione societaria;
- 4) evidenze in merito alle modalità di esercizio del controllo analogo e del controllo analogo congiunto.

Tra le informazioni presenti nel Vademecum sono quindi evidenziati e dettagliati i requisiti tipici delle società in house ossia:

- 1) il **controllo analogo** da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici proprietari (ai

sensi di quanto previsto dall'art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, ed elencato nelle Linee guida n. 7, adottate con delibera n. 951/2017, in cui sono elencate varie forme di controllo "ex ante", "contestuale" ed "ex post"), che viene riconosciuto nelle seguenti ipotesi:

- **controllo sugli atti e provvedimenti societari** a carattere strategico e programmatici pluriennali (ad es. statuti, approvazione piano industriale, piano di sviluppo);
 - **controllo sugli atti e provvedimenti societari di pianificazione** (ad es. piano occupazionale, budget economico e finanziario, programma degli acquisti e dei lavori), di bilancio e sui regolamenti di gestione;
 - **controllo orientato ad indirizzare l'attività** della società in house;
 - **controllo sulla gestione e sui risultati intermedi** orientati alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;
 - **esercizio di poteri autorizzativi e di indirizzo;**
 - **esercizio di poteri ispettivi**, che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo.
- 2) **l'attività prevalente** in favore degli Enti locali soci e/o gli utenti delle prestazioni, che deve svolgersi di modo da **coprire oltre l'80% del proprio fatturato per lo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci**. La produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- 3) la **partecipazione pubblica**, che non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale **per tutta la durata della Società**, salvo partecipazioni del capitale privato prescritte da norme di legge. È quindi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico.

Direzione Opere Pubbliche
NEWS ID 218167 DEL 22 GIUGNO 2022

Lancio: ANAC: ristabiliti i termini ante covid-19 imposti a stazioni appaltanti e imprese

Abstract: L'ANAC chiarisce che, cessata l'emergenza Covid, vengono ripristinati scadenze e obblighi di comunicazione. Pertanto, a beneficio delle imprese i SAL dovranno essere rilasciati entro 30 giorni

(Argomenti: ANAC)

L'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, ha **ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione** dei dati sugli appalti pubblici e i **termini dei procedimenti** di sua competenza.

Con la [delibera n. 271 del 7 giugno u.s.](#), cessa quindi l'efficacia delle delibere (nn. 268 del 19 marzo 2020, e 312 del 9 aprile 2020) approvate all'inizio dell'emergenza con cui erano stati allungati i termini per il perfezionamento dei CIG, per la trasmissione dei dati all'osservatorio contratti pubblici e per l'emissione del CEL da parte della stazione appaltante.

1. Codice identificativo di gara (CIG)

Torna, pertanto, a 90 giorni il termine entro cui la Stazione appaltante ha l'obbligo di perfezionare il CIG (erano 150 giorni durante lo stato di emergenza). I CIG che non saranno perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.

2. Trasmissione dati sui contratti pubblici

Riguardo all'obbligo di trasmissione dei dati all'Osservatorio sui contratti pubblici, i termini scendono da 60 giorni a 30 giorni per le schede: "Dati Comuni e Aggiudicazione", da contare a far data dall'aggiudicazione definitiva o dall'avvenuto affidamento; "adesione ad accordo quadro/convenzione", a far data dall'avvenuta adesione; "modifiche contrattuali" da trasmettere entro 30 giorni dall'evento.

Sempre ai fini della trasmissione all'Osservatorio, sono invece previsti 60 giorni per la trasmissione delle schede "fase iniziale", "Sal", "conclusione", "collaudo/regolare esecuzione", "accordi bonari", "sospensione", "subappalto" e "istanza di recesso".

3. Certificato di esecuzione dei lavori (CEL)

A beneficio delle imprese, torna a 30 giorni il termine entro cui la stazione appaltante deve emettere il CEL.

4. Procedure di precontenzioso

Infine, l'Autorità ripristina anche i tempi relativi alle procedure di precontenzioso che devono essere chiuse entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza approvando un parere.

Se durante lo stato d'emergenza, è stato possibile sospendere tale termine per un massimo di 30 giorni, l'eventuale interruzione della procedura necessaria ad acquisire documentazione integrativa o a effettuare un supplemento di istruttoria non potrà più andare oltre 10 giorni.

Direzione Opere Pubbliche

NEWS ID N. 218379 DEL 28 GIUGNO 2022

Lancio: Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge delega in materia di contratti pubblici

Abstract: È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno u.s. la Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno u.s. la Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in vigore dal 9 luglio prossimo.

Frutto di un complesso iter di approvazione, in cui l’Associazione ha dato il suo contributo, traccia la rotta per l’elaborazione della nuova disciplina degli appalti pubblici, rispettando la scadenza imposta sul punto dal PNRR.

La seconda scadenza è quella del 30 marzo 2023, termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto legislativo attuativo.

Si allega una prima analisi dei contenuti di maggiore interesse, ed il testo della legge delega.

Direzione Opere Pubbliche
NEWS ID N. 218550 DEL 1° LUGLIO 2022

Lancio: Convertito in legge il decreto c.d. "PNRR2"

Abstract: È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022 la legge n. 79 del 29 giugno 2022, di conversione del decreto legge n. 36 del 2022, cd. decreto "PNRR2"

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno u.s. la legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modifiche, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*".

Il provvedimento, che entra in vigore oggi, 30 giugno 2022, reca talune misure di interesse per il settore dei lavori pubblici, di seguito riportate.

- **Articolo 7, commi 2-ter e 2-quater, relativi al costo dei materiali necessari alla realizzazione di opere.**

I commi in questione stabiliscono che **l'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo (ossia le circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, che possano dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento) siano incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.**

Si prevede che, in tali casi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possano proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, **una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far**

fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

- **Articolo 18-bis, comma 12, relativo agli oneri per la pubblicazione e la pubblicità legale degli appalti pubblici.**

La previsione in questione modifica all'articolo 48 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, introducendovi il nuovo comma *7-bis*, secondo cui gli **oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del codice dei contratti pubblici**, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dall'art. 48, **possono essere posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR (di cui all'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto n. 77/2021).**

- **Articolo 32, comma 1, lett. *c-bis*), relativo alle esclusioni dalla disciplina del codice dei contratti pubblici nel settore delle comunicazioni elettroniche.**

La previsione in commento stabilisce l'integrale esclusione, dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dal D.lgs. n. 50 del 2016, degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari e delle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la **messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.**

Si tratta degli ambiti già esclusi dall'art. 15 del codice medesimo, articolo esplicitamente richiamato dalla disposizione in questione. La lettera *c-bis*) prevede che non trovino applicazione provvedimenti, contratti o altri atti incompatibili con la suddetta esclusione.

- **Articolo 35, comma 1-bis , relativo ai compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti.**

L'articolo 35 modifica il comma *7-bis*, dell'art. 6 del decreto legge n. 76 del 2020, relativo ai compensi dei componenti dei collegi consultivi tecnici, sostituendolo integralmente.

Si ricorda che il comma in questione prevede che i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico non possano superare determinate sulla base di percentuali sul valore dell'appalto. Il nuovo testo del comma 7-bis è il seguente:

“7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:

- 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- 2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- 3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- 4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- 5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:

- 1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- 2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- 3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- 4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro.”

Per quanto di interesse, in sede di conversione, hanno trovato, poi, conferma talune previsioni già contenute nel testo del decreto legge n. 36/2022 (su cui, cfr. News Ance n. 215349 del 2 maggio 2022), che per maggiore facilità di lettura si riportano di seguito.

➤ **Art. 34 – Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere**

Tale articolo, inter alia, introduce, all'articolo 95, comma 13, del Codice, tra i criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, *“l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”*.

Ciò, sempre compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

➤ **Art. 35 – Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza**

Tale articolo chiarisce che le procedure “derogatorie” previste dall'articolo 48 del decreto n. 77/2021 – convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 – in materia di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano anche in caso di suddivisione in lotti funzionali.

➤ **Art. 36 – Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura**

Tale disposizione, al comma 2, prevede, nell'ambito del PNRR, che, in caso di interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni

In allegato, il testo coordinato del decreto legge.

Direzione Opere Pubbliche

NEWS ID N. 218646 DEL 6 LUGLIO 2022

Lancio: ANAC: il miglioramento estetico incide sull'impatto ambientale.

Abstract: L'ANAC chiarisce che, in gare affidate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere considerate, tra le migliori volte alla minimizzazione dell'impatto ambientale, quelle che intervengono su un profilo estetico al fine di renderlo meglio rispondente alle esigenze della stazione appaltante.

(Argomenti: ANAC – procedure di gara)

Negli affidamenti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la **distinzione tra le varianti** (soggette all'autorizzazione della stazione appaltante) e le **proposte migliorative** (sempre ammesse) è rappresentata dal **grado di profondità delle modifiche proposte dal concorrente**.

Le varianti giungono a incidere sul progetto modificandolo dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale.

Le migliorie invece si limitano a singoli aspetti del progetto, senza modificarne le caratteristiche essenziali, con la finalità di renderlo meglio rispondente alle esigenze della stazione appaltante, e possono **incidere su aspetti estetici non contemplati nel progetto** senza divenire "opere aggiuntive", vietate dal codice appalti.

E' quanto deciso dall'ANAC ([Delibera n. 211 del 27 aprile 2022](#)), intervenuta per chiarire se le proposte migliorative - offerte dall'aggiudicataria di un appalto di mitigazione del rischio idraulico e di sistemazione e riqualificazione di un tratto di strada - fossero state correttamente **configurate dalla stazione appaltante come migliorie volte alla minimizzazione dell'impatto ambientale** e non come varianti od opere aggiuntive.

1. Il caso sottoposto all'ANAC

La contestazione riguardava alcune migliorie, che secondo l'istante, non ricadevano tra quelle esplicitamente ammesse dal bando, poiché non **integravano o apportavano soluzioni migliorative nell'ambito delle caratteristiche qualitative – funzionali del progetto** (pregio tecnico, mitigazione impatto ambientale e manutenzione) o **nell'ambito degli aspetti organizzativi/operativi** (organizzazione e logistica di cantiere e organizzazione e qualificazione del personale). In particolare, oggetto di contestazione erano le seguenti migliorie:

- a. posa di un cavidotto per la linea di telecomunicazione (e relativi di pozzetti di ispezione), in alternativa ai vecchi pali in legno che sostenevano la rete;

- b. pulitura e stesura di un stratto protettivo dall'infiltrazione di acqua di un manufatto sul percorso ciclabile e inserimento di cartellonistica informativa;
- c. riqualificazione del parcheggio di proprietà comunale, utilizzato come base logistica di cantiere durante le lavorazioni e fornitura di rastrelliere portabici.

2. Divieto di opere aggiuntive

Secondo l'istante, esclusa la natura di migliorie, le suddette proposte dovevano ritenersi in contrasto con il disciplinare di gara, che non ammetteva varianti, e, in ogni caso, **in contrasto con il codice dei contratti** pubblici o "codice appalti", che vieta alle stazioni appaltanti di **"attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta"** (art. 95, comma 14-bis, del d.lgs. n. 50/2016, sul punto vedi anche [TAR Campania, Napoli, sez. I, 5 ottobre 2020, n. 4212](#)).

Secondo costante giurisprudenza, tale norma mira ad evitare che, a fronte di procedure indette sulla base di un progetto esecutivo (come di regola avviene ai sensi dell'articolo 59 del 'Codice'), l'aggiudicazione possa essere disposta premiando elementi di carattere avulso rispetto al *proprium* della procedura e, in particolare, l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quelle incluse nella progettazione esecutiva (*cf.*, *ex multis*, [TAR Veneto, sez. I, 26 agosto 2019, n. 938](#), con riferimento al parere del [Cons. Stato 13 aprile 2018](#) sulle [Linee Guida dell'ANAC n. 2](#) e [TAR Catania, sez. I, 7 dicembre 2021 n. 3693](#) e in merito alle non applicabilità ai servizi, da ultimo, [TAR Roma, sez. II-quater, 26 aprile 2022, n. 4983](#)).

3. Differenza tra proposte migliorative, varianti e opere aggiuntive

Nella delibera 211/22, l'ANAC si allinea alla consolidata giurisprudenza secondo cui:

- le **proposte migliorative** (sempre ammesse) **consistono in soluzioni tecniche** che investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come **integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze** della stazione appaltante, senza modificarne le caratteristiche essenziali (*cf.*, da ultimo, [Consiglio di Stato, Sez. V, nn. 282/2021, 6793/2019 e 2969/2020](#));
- le **varianti consistono in vere e proprie modifiche al progetto**, la cui ammissibilità è rimessa alla stazione appaltante (art. 95, comma 14, del codice appalti). Queste si distinguono dalle migliorie proprio per il **grado di profondità delle modifiche al progetto esecutivo** proposte dall'operatore economico, che giungono a incidere sul progetto modificandolo dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale (*cf.* [parere ANAC n. 210 del 2017](#));
- le **opere aggiuntive** (rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta) **consistono in un intervento che modifica in senso quantitativo e/o**

qualitativo l'identità strutturale e/o funzionale dell'opera oggetto dell'appalto. Il motivo per cui non è attribuibile punteggio a tali opere (art. 95, comma 14-bis del codice appalti) risiede nel fatto che **stimolano un confronto competitivo** su elementi di tipo meramente quantitativo, potenzialmente **lesivi del principio di economicità di esecuzione** e, comunque, della qualità della prestazione principale.

Come osserva l'ANAC, devono essere **sussunti nel *genus* delle migliori e/o delle varianti**, e non in quello delle **opere aggiuntive, gli interventi** che seppure non contemplati nel progetto a base di gara sono sinergici allo stesso, rappresentando **un'implementazione dell'opera in senso estetico e/o prestazionale**. Tali interventi, devono essere contenuti **nei limiti stabiliti dalla *lex specialis*** e non modificare sostanzialmente l'identità e dimensioni dell'opera (ex multis, [TAR Marche, I, n. 758/2021](#); [TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 4212/2020](#); [TAR Molise, sez. I, n. 340/2019](#)).

In ossequio a tale orientamento, l'ANAC ricorda che sono state ritenute dal soluzioni migliorative non identificabili come opere aggiuntive (in quanto complessivamente orientate alla valorizzazione in senso estetico dell'opera, e quindi volte a migliorarne la qualità in termini di fruibilità) «*il completamento della pavimentazione in betonelle ... la realizzazione di una quinta verde ... la valorizzazione e illuminazione della rupe ... la pavimentazione strada di servizio con malta ecologica colorata ... la messa in opera di cordoli ...*» ([parere di precontenzioso n. 703/2020](#)).

4. Decisione dell'ANAC

Secondo l'ANAC, **le proposte migliorative dell'impresa aggiudicataria**, seppure contenenti elementi innovativi non contemplati nel progetto esecutivo, apparivano comunque **circoscritte ad aspetti di contorno volti ad arricchirlo** e, comunque, non avulsi rispetto al *proprium* della procedura.

Infatti, secondo l'ANAC, **tra le misure (migliorative) finalizzate a mitigare e minimizzare l'impatto ambientale** dell'intervento e di quanto già in esercizio, potevano essere comprese **anche quelle mirate a un complessivo miglioramento dell'inserimento dell'opera nel contesto ambientale, ovvero a un minore impatto paesaggistico**.

Pertanto, confermando la legittimità dell'aggiudicazione, l'ANAC stabiliva che tutte le proposte migliorative esaminate apparivano formulate nei limiti di quanto stabilito dalla *lex specialis* e, pertanto, non **erano sono qualificabili come opere aggiuntive**.

In ogni caso, ha ricordato in chiusura l'ANAC, **appartengono all'ambito tecnico-discrezionale riservato alla commissione di gara e quindi non sono sindacabili** se non a fronte di macroscopici profili di illegittimità **le valutazioni nel merito delle proposte tecniche**, anche per quanto riguarda l'efficienza e l'efficacia delle migliorie, nonché la loro rispondenza alle previsioni del bando ed alle esigenze della stazione appaltante (cfr. [Sent. Cons. Stato, sez. V, n. 2853/2018](#)).

Direzione Opere Pubbliche

NEWS ID N. 218679 DEL 7 LUGLIO 2022

Lancio – Concessionari “senza gara”: permane l’obbligo di esternalizzazione dei lavori per mezzo di procedure ad evidenza pubblica anche dopo la pronuncia di incostituzionalità dell’articolo 177 del Codice

Abstract – Con la sentenza 7215/2022, il Tar Toscana conferma l’obbligo di esternalizzazione dei lavori per mezzo di procedure ad evidenza pubblica, in capo ai concessionari scelti “senza gara”, anche dopo la pronuncia di incostituzionalità dell’articolo 177 del Codice

Con la recente **sentenza n. 405/2022, il T.a.r. Toscana** conferma l’obbligo, in capo ai concessionari scelti “senza gara”, di affidare a terzi i lavori, mediante procedure di gara, anche dopo la pronuncia di incostituzionalità dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici.

Sul punto, si ricorda che la **Corte Costituzionale, con la sentenza n. 218 del 2021**, ha dichiarato incostituzionale il citato articolo 177 per l’irragionevolezza degli stringenti obblighi di esternalizzazione mediante procedure ad evidenza pubblica ivi previsti a carico dei concessionari scelti senza gara, obblighi che permanevano fino al raggiungimento della soglia dell’80% dei contratti relativi alla concessione e che riguardavano non solo i lavori, ma anche i servizi e le forniture.

Pronuncia, questa, che, nel dispositivo, ha travolto l’intero articolato, sebbene questo recasse, all’ultimo periodo, una diversa disciplina per i concessionari autostradali, soggetti all’obbligo di affidare all’esterno il 60% - e non l’80 - dei lavori, servizi e forniture di loro competenza, così creando un vuoto normativo che sta generando numerosi problemi applicativi.

La sentenza in commento giunge a fare chiarezza sul punto.

In particolare, il giudice amministrativo ribadisce che *“da tale sentenza [n.d.r. n. 218/2022 della Corte Costituzionale sopracitata] non si può però far derivare il totale venir meno degli obblighi di esternalizzazione in capo ai concessionari scelti senza gara.”*

Ciò, in particolar modo nel caso dei concessionari autostradali che sono titolari di concessioni ultraquarantennali per la gestione della maggior parte della rete autostradale italiana e che tali concessioni sono state affidate senza gara.

È, infatti, necessario che tali soggetti recuperino *“a valle la competitività nel mercato che è mancata a monte, come condivisibilmente sottolineato dal Consiglio di Stato nel parere n. 823 del 2020”*.

Sussiste, infatti, una regola di base dell'ordinamento dei contratti pubblici, sancita dall'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), del D.lgs. 50/2016, a tenore della quale: *“Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti: . . .*

c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;

d) lavori pubblici affidati da concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice”.

Pertanto, prosegue il TAR, *“non sembra possa dubitarsi del fatto che per essi l'esternalizzazione resti obbligatoria e avvenga necessariamente per mezzo di procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'affidamento di appalti di lavori*.

“Tale obbligo non può invece ritenersi soddisfatto mediante il ricorso al subappalto di cui agli artt. 174 e 105 del Codice dei contratti” - dal momento che il citato 174 va riferito ai soli concessionari scelti con gara – e “[...] neppure per mezzo di affidamento diretto ad impresa collegata”.

Tanto più che, nel caso di specie, *“...Pavimental è un operatore economico che agisce liberamente sul mercato, in posizione di terzietà rispetto ad ASPI”*.

Alla luce di tali riflessioni, il TAR ha ritenuto viziata per violazione di legge - e quindi annullato - la delibera di ASPI volta a revocare una procedura ad evidenza pubblica per affidare in via diretta i lavori alla società collegata Pavimental.

Ora, fermo restando che si dovranno attendere gli eventuali ulteriori sviluppi della vicenda giurisdizionale, si tratta di **un importante passo avanti verso la chiarezza del regime normativo cui devono attenersi i concessionari autostradali**, a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 177 del Codice dei Contratti.

Direzione Opere Pubbliche
NEWS ID N. 218973 DEL 15 LUGLIO 2022

Lancio: OEPV: no punteggio per opere aggiuntive

Abstract: L'ANAC, chiamata a pronunciarsi in appalto da aggiudicare con OEPV, ha affrontato la questione relativa alle opere aggiuntive, negando la possibilità di attribuire un punteggio a queste ultime anche quando siano funzionali a colmare lacune o errori progettuali dell'Amministrazione.

(Argomenti: ANAC – procedure di gara)

Al fine di evitare distorsioni nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti **non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive**, rispetto al progetto esecutivo a base d'asta; ciò **indipendentemente dal fatto che queste siano funzionali a colmare lacune o errori progettuali** dell'amministrazione.

È quanto ribadito dall'Anac, con [la delibera n. 1075 del 2 dicembre 2020](#) approvata al termine dell'istruttoria su un appalto per i lavori di adeguamento sismico di un edificio scolastico.

1. I rilievi Anac

Oggetto di approfondimento dell'Autorità era la **possibilità che il Raggruppamento temporaneo di impresa (Rti) fosse risultato aggiudicatario per aver incluso nella propria offerta alcune opere "aggiuntive"**, in tal modo, concretizzando un duplice ribasso dell'offerta e una inevitabile distorsione della concorrenza.

In particolare, sottolineava ANAC, sebbene nel verbale di gara non emergesse l'eventuale attribuzione di un punteggio alle opere aggiuntive, il loro effettivo riscontro era evidenziato nell'offerta dell'RTI aggiudicatario, che aveva proposto di inserire ulteriori opere "aggiuntive" e "migliorative", al fine di ovviare a lacune del progetto esecutivo posto a base di gara.

La **realizzazione di una paratia di pali in prossimità del muro di sostegno stradale**, avrebbe infatti garantito la stabilità della scarpata, vicino alla quale doveva essere realizzata la nuova palestra, non considerata dal progetto esecutivo.

Secondo ANAC, l'inserimento della paratia di contenimento non è una variante tale da stravolgere il progetto, ma neanche può essere derubricata a una mera sistemazione esterna, poiché, per quanto non di eccessivo impegno tecnico, necessita di

elaborazioni geologiche, strutturali, grafiche, contabili per le quali le imprese si sono dovute dichiarare disponibili a richiedere e ottenere le autorizzazioni necessarie.

Quelle previste nell'offerta dell'RTI aggiudicatario erano quindi opere aggiuntive, vietate ai sensi dell'art. 95, comma 14-bis del codice appalti (d.lgs. 50/2016).

2. Le conclusioni

Anac quindi sollecitava il Comune a **rivalutare gli atti di gara in relazione alla effettiva valorizzazione delle offerte aggiuntive** dell'impresa aggiudicataria, e in generale di tutti gli operatori economici partecipanti, e ad effettuare ogni opportuna valutazione rispetto alle lacune e al possibile errore progettuale.

Veniva infine posto il termine di trenta giorni per trasmettere all'ANAC gli esiti della valutazione, trascorsi i quali la stessa avrebbe avviato il procedimento sanzionatorio e il deferimento al Consiglio.

La soluzione espressa dall'ANAC, conferma **una posizione più volte espressa dall'ANCE nei confronti di quei bandi di gara** in cui i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, prescelti dall'amministrazione, **nascondevano nei fatti la richiesta di prestazioni aggiuntive** senza alcun compenso, risolvendosi quindi in un ulteriore ribasso sul prezzo a base di gara (v., *ex multis*, [delibera ANAC n. 557/2019, prot. n. 45198](#)).

L'ANCE, infatti, ha sempre sottolineato – invero, anche prima dell'introduzione del citato art. 95, comma 14-bis del codice appalti, da parte del primo correttivo, d.lgs. 56/2017 – **che privilegiando l'elemento quantitativo per l'affidamento di un appalto, si incide** sull'elemento economico dell'offerta e, quindi, **sullo stesso criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, prescelto dall'amministrazione.

Parimenti, anche la giurisprudenza amministrativa ha in diverse occasioni censurato eventuali offerte/ricieste di completamento di un opera a base di gara, laddove introducevano lavori aggiuntivi, che fuoriuscivano dall'ambito di quelli inseriti nella progettazione esecutiva (v., da ultimo, [Cons. di Stato, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1036](#), concernente l'offerta di opere di protezione aggiuntive -mantellata e muro para spruzzi- per impedire la tracimazione del moto ondoso nel lungomare oggetto di risistemazione).

Direzione Opere Pubbliche

NEWS ID N. 219023 DEL 18 LUGLIO 2022

Lancio: il decreto c.d. "Aiuti" n. 50 del 2022 è legge

Abstract: pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 164 del 15 luglio u.s. la legge di conversione del d.l. n. 50/2022

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 164 del 15 luglio scorso, è stata pubblicata la legge n. 15 luglio 2022, n. 91, di conversione del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*, c.d. decreto "aiuti".

La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta, ossia il 16 luglio 2022.

Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, al di là di talune modificazioni di carattere formale, essa contiene alcune novità rispetto al testo del decreto legge (su cui cfr. News Ance [n. 216312 del 18 maggio 2022](#) e [n. 217020 del 30 maggio 2022](#)), di seguito riportate

➤ **Art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"**

In particolare, all'art. 26 del d.l. n. 50/2022 sono state introdotte talune modificazioni che chiariscono l'estensione dell'applicazione delle misure ivi previste anche agli appalti pubblici dei settori speciali e, per quanto compatibili, a quelli dei settori della difesa e della sicurezza.

Con riferimento ai primi, per effetto delle modifiche operate in sede di conversione al primo periodo del citato comma 12, il meccanismo di aggiornamento infrannuale, di cui all'art. 26, già previsto per le società del Gruppo FS e dell'Anas, trova oggi espressa applicazione **nei confronti di tutti i soggetti operanti nei settori speciali, cioè quelli "di cui al capo I del titolo V parte II del medesimo decreto legislativo n. 50/2016"**, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e solo ove detti soggetti non applichino i prezzari regionali.

A questi ultimi, tra l'altro, al pari di quanto previsto per ANAS e le società gruppo FS, non si applicherà il meccanismo di rialzo transitorio fino al 20%, di cui al comma 3.

Al contempo, si evidenzia che l'aggiornamento infrannuale dei prezziari in uso potrà essere anche immediato, non dovendo tali enti attendere l'emanazione delle linee guida per l'omogenea redazione e aggiornamento dei prezziari regionali, di cui all'art. 29, comma 12 del DI Sostegni ter n. 4/2022.

Con riguardo, invece, **agli appalti dei settori della difesa e della sicurezza**, in sede di conversione è stato aggiunto nel corpo della norma in commento il nuovo comma 12-*bis*, in base al quale tutte le previsioni dell'art. 26 si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del d.lgs. n. 208/2011.

➤ **Art. 27 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori”**

Per quanto riguarda l'art. 27 del d.l. n. 50/2022, in sede di conversione del decreto è stato ampliato l'ambito di applicazione delle misure ivi previste.

Anzitutto, la nuova formulazione della norma prende in considerazione tutti i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, e non più solo quelli autostradali, come in origine previsto dal testo del decreto legge.

Inoltre, a seguito delle modificazioni operate dalla legge di conversione, la possibilità di aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo previsto dall'art. 27 non è più limitata alle procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2023, ma è estesa anche a quelle che risultino già espletate (verosimilmente alla data di entrata in vigore della disposizione, ossia il 16 luglio u.s.).

Infine, accanto al riferimento al quadro economico, contenuto ai commi 1 e 2 dell'art. 27, è stato inserito anche quello al computo metrico del progetto.

Le modifiche operate al testo del d.l. n. 50/2022 in sede di conversione confermano definitivamente l'interpretazione, già fornita da Ance nel *Vademecum* (cfr. News Ance [n. 217020 del 30 maggio 2022](#)), circa l'ambito di applicazione soggettivo delle misure previste all'art. 26 del citato decreto, come comprensivo anche degli enti operanti nei settori speciali, dotati di prezziari autonomi.

Naturalmente, è in corso l'aggiornamento, rispetto ai contenuti della legge di conversione, del predetto *Vademecum*, che verrà ripubblicato a stretto giro.

Direzione Opere Pubbliche

NEWS ID N. 219161 DEL 19 LUGLIO 2022

Lancio – CCT: nuovo parere della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma volto a chiarire le regole di funzionamento

Abstract – Il Comitato Tecnico Appalti Pubblici - C.T.A.P. - della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ha adottato il **Parere n. 14/2022**, volto a chiarire alcuni aspetti del **D.M. n.12/2022** del 17 gennaio 2022 e del **D.M. n.23/2022** del 1° febbraio 2022

Il Comitato Tecnico Appalti Pubblici - **C.T.A.P.** - della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ha adottato, il 12 luglio scorso, il **Parere n. 14/2022**, volto a chiarire alcuni aspetti del **D.M. n.12/2022** del 17 gennaio 2022, nonché del **D.M. n.23/2022** del 1° febbraio 2022, recanti, rispettivamente:

- 1) *“Linee Guida per l’omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico”* e
- 2) *“Istituzione dell’Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei colleghi consultivi tecnici”*.

Il provvedimento è stato elaborato da un Gruppo di lavoro – cui ha contribuito anche l'ANCE, e composto da esperti nel settore dei lavori pubblici – sulla base delle richieste di chiarimento formulate dagli iscritti all'Ordine e delle esperienze maturate sull'applicazione delle linee guida sopra citate.

L'intervento chiarificatore è assolutamente apprezzabile. Il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito CCT) è, infatti, una delle novità più importanti contenute nel DI “Semplificazioni” (n. 76/2020), per addivenire in tempi rapidi al superamento delle controversie che possono sorgere in corso d'esecuzione, e così giungere celermente alla realizzazione delle opere.

D'altro canto, il contenzioso, sia in fase di gara che in quella esecutiva, rappresenta una delle criticità generale del sistema di realizzazione dei lavori pubblici.

È quindi di fondamentale importanza potenziare gli strumenti di tutela alternativi al contenzioso giudiziario, nell'ottica di risolvere in tempo utile eventuali contenziosi che dovessero originarsi in sede di esecuzione dei lavori.

Ciò premesso, il parere si articola nei seguenti paragrafi:

- *Premessa*

1. *Obbligo di costituzione del Collegio,*
2. *Composizione a 3 o a 5 membri del Collegio,*
3. *Dipendenti pubblici chiamati nei CCT,*
4. *CCT per i lavori in corso,*
5. *Collegi costituiti ante pubblicazione Linee Guida pubblicate 7 marzo 2022,*
6. *Documentazione e tempistica per le determinazioni,*
7. *Compensi dei componenti del CCT,*
8. *Trasmissione documentazione all'Osservatorio,*
9. *Comunicazione ad Osservatorio, ad ANAC e alla Procura della Corte dei Conti delle inadempienze e ritardi delle Amministrazioni appaltanti e degli Operatori nella applicazione del D.M. n.12/2022.*

Entrando nel merito del documento, **si evidenziano di seguito i principali contenuti di interesse.**

➤ **PREMESSA**

Nella premessa, si ripercorre sinteticamente l'evoluzione normativa dell'istituto che, com'è noto, è stato introdotto dall'articolo 6 del decreto 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120.

Si tratta, invero, di un istituto già noto al nostro ordinamento, in quanto originariamente previsto dal Codice 50/2016, poi abrogato dal decreto "correttivo" (n. 56/2017) e successivamente reintrodotta, sempre in via transitoria, dal decreto "Sblocca-cantieri" (n. 32/2019).

È quindi intervenuto il citato decreto n. 76/2020, innovando ulteriormente la relativa disciplina.

Da ultimo, il decreto **31 maggio 2021, n. 77**, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ha, *inter alia*, prorogato, fino **al 30 giugno 2023** (dal 31 dicembre 2021), l'operatività di

detto organo, prevedendo, tra le altre misure, l'approvazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, **con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (MIMS), previo parere del CSLPP, di linee guida** volte a definire:

- ✓ i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico;
- ✓ i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte;
- ✓ **le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.**

In attuazione di tali previsioni, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha adottato il **DM n.12/2022** del 17 gennaio 2022 e il **D.M. n.23/2022** del 1° febbraio 2022, citati in precedenza.

➤ ***Obbligo di costituzione del Collegio***

Viene sottolineato, sul piano dei requisiti richiesti dal DM n.12/2022 per addivenire presidente del CCT, il forte sbilanciamento sul versante della parte pubblica committente, giacché si privilegiano per la nomina a tale incarico le posizioni di dirigente di amministrazioni pubbliche (e di stazioni appaltanti di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici) e di magistrato ordinario, amministrativo e contabile.

Soluzione, questa, non orientata a garantire l'effettiva terzietà del terzo, con il rischio di compromettere la stessa efficacia di tale strumento.

➤ ***Composizione a 3 o a 5 membri del Collegio***

Si evidenzia il non perfetto allineamento tra le previsioni del decreto n. 12/2022, al paragrafo 2.6.2, e la disposizione normativa di riferimento, relativamente alla composizione a 3 o 5 del Collegio.

L'articolo 6 del dl 76/2020, al comma 2, prevede infatti una composizione del collegio *"a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste"*.

Il DM, invece, dispone una composizione del CCT a cinque membri tutte le volte “*le parti attribuiscono alla decisione del CCT natura di lodo arbitrale ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c. salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell’opera e della eterogeneità delle competenze richiesti*”.

Il decreto, dunque, esprime un’indicazione di “necessarietà” del tutto insussistente nella norma primaria di cui le Linee guida dovrebbero essere attuazione.

Pertanto, viene auspicata una modifica delle previsioni delle linee guida conforme alla normativa di riferimento.

➤ ***Dipendenti pubblici chiamati nei CCT***

Viene posto in rilievo il problema dei tempi di autorizzazione dei funzionari pubblici per poter essere nominati componenti o presidenti del CCT, spesso incompatibili con l’immediatezza dell’azione richiesta ai medesimi collegi. Si auspica quindi l’individuazione di formule per velocizzare il relativo procedimento di rilascio.

➤ ***CCT per i lavori in corso***

Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del DL 76 – ossia al 17 luglio 2020 - di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le linee guida prevedono che le parti siano tenute a stipulare un apposito atto aggiuntivo nel quale procedere all’individuazione della tipologia di questioni deducibili al CCT, con natura di lodo arbitrale (ai sensi dell’art. 808 – ter cpc), anche già pendenti, purché non definite.

A tal proposito, il parere ribadisce, anzitutto, che, tra le questioni deducibili, vi rientrano anche le riserve iscritte prima della costituzione del Collegio, purché ancora non definite.

Le linee guida chiariscono, inoltre, che, quand’anche le parti declinino la volontà di attribuire alle decisioni del Collegio gli effetti di cui all’art. 808 ter cpc, ciò assolutamente non fa venire meno – si precisa nel provvedimento in commento - l’obbligo di costituzione di tale organo e che, in tali casi, le medesime decisioni hanno comunque gli effetti previsti dall’art. 5 e dall’art. 6, comma 3, del DL 76/2020, in ordine alla responsabilità delle parti (vedi punto 5.1.5.).

La competenza del CCT è, infatti, sempre estesa ai compiti previsti dall’articolo 5 del DL 76/2020, nonché alla rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto (vedi articolo

6 del citato DL 76) e questa non può essere in alcun modo limitata dalle parti, potendo le stesse, tutt'al più, come in precedenza evidenziato, negare il valore di lodo contrattuale alle decisioni del Collegio, previa diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta.

Ciò, vale anche per i contratti in corso di esecuzione, rispetto ai quali la necessità, prevista dalle linee guida, di individuare la tipologia delle questioni deducibili al CCT con gli effetti di lodo arbitrale non può che intendersi come definizione delle materie, non potendosi declinare *ex ante* le specifiche questioni suscettibili di insorgere in corso di esecuzione e fermo restando la competenza generale del Collegio a pronunciarsi su tutte le questioni, come già evidenziato.

Tanto meno l'operazione di declinazione delle questioni deducibili – conclude il parere - può essere svolta *ex post*, anche perché ciò depotenzierebbe il ruolo di tale organo, come strumento di deflazione del contenzioso, oltre che favorirebbe comportamenti dilatori rispetto al suo insediamento.

➤ ***Collegi costituiti ante pubblicazione Linee Guida pubblicate 7 marzo 2022***

In tema di **requisiti dei componenti**, il parere interviene a chiarire la disciplina intertemporale, precisando anzitutto che, **in mancanza di una previsione in senso contrario**, si deve ritenere che le disposizioni di legge e gli altri provvedimenti che si sono succeduti a regolare il funzionamento del CCT, **si applichino ai collegi costituiti successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse (cd principio del *tempus regit actum*)**.

In altri termini, la legittimità degli atti del procedimento (*rectius* della costituzione dei CCT) deve essere valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è avvenuto l'insediamento.

D'altro canto, un'interpretazione in senso contrario sarebbe in contrasto con il principio di efficienza dell'azione amministrativa - corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa (sancito dall'art. 97 Cost.) - perché bloccherebbe l'operatività di tutti i collegi già costituiti, obbligando le parti a rinnovare i componenti degli stessi e, pertanto, a pronunciarsi nuovamente sulle questioni già risolte, con l'effetto di paralizzare la fase realizzativa delle opere.

Tutt'al più, una scelta in tal senso può essere frutto di un accordo tra le parti, ma non un obbligo per le stesse, in mancanza di una previsione legislativa in tal senso.

In ragione di ciò, si deve ritenere che le modifiche introdotte dall'articolo 51 del DL 77/2021 all'articolo 6 del DL 76/2020, in tema, ad esempio, di compensi e requisiti dei componenti, non possano che trovare applicazione con riferimento ai collegi costituiti dopo la loro entrata in vigore.

Per i collegi costituiti prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, invece, possono continuare ad applicarsi, ove richiamate dalle parti, le previsioni contenute nelle *"linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120"* adottate dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nel dicembre del 2020".

Lo stesso deve ritenersi nell'ipotesi in cui il CCT si sia costituito dopo l'entrata in vigore delle modifiche del DL 77/2021, prima tuttavia della pubblicazione del decreto MIMS n. 12/2022.

A conferma di ciò, le linee guida, all'articolo 7, in relazione ai CCT già costituiti, prevedono che le parti, solo ove lo ritengano, adeguino, mediante specifico accordo scritto, l'entità dei compensi da riconoscere ai componenti del CCT ai criteri indicati nel provvedimento in commento, ancorché già diversamente stabiliti. Tale previsione, quindi, esclude – secondo l'interpretazione contenuta nel provvedimento in commento - che vi sia un obbligo di adeguamento dei CCT già costituiti alle previsioni contenute nel citato decreto MIMS.

Quanto infine agli obblighi di trasmissione dei dati all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici - introdotto (all'articolo 6 del DL 76/2020) dall'articolo 51 del DL 77/21 – il parere ritiene che gli obblighi di comunicazioni trovino senz'altro applicazione con riferimento ai collegi costituiti dopo l'entrata in vigore delle modifiche del DL 77/2021, seppur anteriormente all'entrata in vigore del decreto MIMS recante le linee guida in commento.

Inoltre, trattandosi di meri obblighi dichiarativi da rendere in un'ottica di trasparenza – non incidenti quindi sulla disciplina sostanziale dell'istituto - non vi sono ragioni per escludere che i suddetti obblighi trovino applicazione anche con riferimento ai collegi costituiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto 77/2021.

➤ ***Documentazione e tempistica per le determinazioni***

Sul punto, le Linee guida precisano che le parti sono tenute a fornire tutta la documentazione inerente al contratto “all’atto della costituzione” del Collegio.

Tale adempimento può essere soddisfatto – si legge nel parere in esame - solo una volta che le parti abbiano avuta notizia della costituzione del Collegio e siano state convocate a partecipare alla seduta di insediamento, che deve tenersi nei successivi quindici giorni dall’avvenuta costituzione. La documentazione quindi deve essere messa a disposizione entro tale termine o tutt’al più al momento stesso dell’insediamento.

Ove il materiale di cognizione messo a disposizione non risulti, invece, sufficiente per consentire al Collegio di pronunciare sui quesiti sottoposti, la circostanza può assumere rilevanza, secondo il C.T.A.P., ai fini del calcolo dei termini concessi al Collegio per l’espressione dei pareri/determinazioni. Questi decorreranno infatti solo dal momento in cui sia stata prodotta tutta la documentazione ritenuta “necessaria” per poter adottare la determinazione.

La documentazione può comprendere anche specifiche e dettagliate relazioni sulle posizioni sostenute in merito ai quesiti posti, la cui produzione deve ritenersi doverosa specie se il Collegio è chiamato a decidere con efficacia di lodo irrituale ai sensi dell’art. 808 ter cpc.

➤ ***Compensi dei componenti del CCT***

Il parere rileva che i limiti imposti per i compensi dei membri del CCT dall’art.6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021 convertito dalla legge n.233/2021, risulterebbero idonei a coprire la sola contabilizzazione del compenso base, o – al più – il compenso variabile relativo alla prima determina.

IL CTAP ritiene che, in mancanza di risorse per compensare le prestazioni professionali, vi sarebbe il rischio che i Collegi cessino la loro attività, tornando a trattare le situazioni di contenzioso con i metodi tradizionali.

Circostanza, questa, assolutamente da scongiurare al fine di garantire la realizzazione delle opere nei tempi previsti.

➤ ***Trasmissione documentazione all'Osservatorio***

Tutte le determinazioni, a parere dell'Ordine degli Ingegneri, devono essere depositate presso l'Osservatorio al fine di monitorare le attività dei singoli collegi, diversamente da quanto invece previsto nelle linee guida, dove si limita la trasmissione dei documenti alle sole determinazioni che abbiano valore di lodo arbitrale.

➤ ***Comunicazione ad Osservatorio, ad ANAC e alla Procura della Corte dei Conti delle inadempienze e ritardi delle Amministrazioni appaltanti e degli Operatori nella applicazione del D.M. n.12/2022.***

Devono essere comunicate all'Osservatorio ed all'ANAC le inadempienze e ritardi da parte delle Amministrazioni e degli Operatori a quanto previsto dal D.M. n.12/2022.

Si precisa, infine, che non sono vincolanti Linee Guida emanate da stazioni appaltanti per le parti non in linea con quelle emanate dal D.M. sopracitato.

Al riguardo, va altresì sottolineato che **il parere de qua, sebbene rilasciato da un autorevole organo, non ha efficacia vincolante.**

Si allega il provvedimento in esame.

Direzione Opere Pubbliche
NEWS ID N. 219177 DEL 19 LUGLIO 2022

Lancio: D.I. n. 85/2022: dal Governo nuove disposizioni in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi connessi al Pnrr

Abstract: pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 157 del 7 luglio scorso il d.l. n. 85/2022

Nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 157 del 7 luglio 2022 è stato pubblicato il decreto legge 7 luglio 2022, n. 85, recante *“Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*.

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta, ossia lo scorso 8 luglio.

Le disposizioni più significative contenute nel decreto legge sono così riassumibili.

❖ **Art. 1 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali”**

All'art. 1 del provvedimento in commento vengono definite le **modalità di determinazione dell'indennizzo** da corrispondere in caso di **estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario**, ai sensi dell'art. 35 del decreto “milleproroghe” n. 162/2019 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 8/2020), e fermo restando il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati da detto inadempimento.

In proposito, si ricorda brevemente che il citato art. 35, stabilisce che in caso di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, la relativa gestione passi ad Anas s.p.a. nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo concessionario.

Ciò posto, l'art. 1 del provvedimento in commento prevede che l'indennizzo venga determinato - previa verifica delle voci di bilancio in coerenza con quanto previsto dall'art. 176, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione - con decreto del Mims, adottato di concerto con il Mef, non oltre dodici mesi dall'estinzione della concessione (art. 1, comma 1). La

disposizione definisce anche le modalità di individuazione e corresponsione delle risorse (art. 1, commi 2 e 3).

Inoltre, la norma dispone la proroga dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e del conseguente termine per l'adozione dei decreti di esproprio di taluni interventi autostradali indicati dalla medesima disposizione e ritenuti indispensabili per migliorare la sicurezza della circolazione sul territorio nazionale (quale, ad esempio, il collegamento intermodale Roma-Latina), nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi (art. 1, comma 4).

❖ **Art. 2 “Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25”**

L'art. 2, comma 1, dispone **la risoluzione, per grave inadempimento del concessionario**, Strada dei Parchi s.p.a., **della Convenzione unica del 18 novembre 2009** sottoscritta tra quest'ultimo e ANAS s.p.a. per la gestione in concessione della **rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25**. Ciò sulla base delle motivazioni del decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Mims n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Mims adottato, di concerto con il Mef, in data 7 luglio 2022, il quale è reso **immediatamente e definitivamente efficace** dal provvedimento in commento (art. 2, comma 1).

In conseguenza di quanto sopra rappresentato e della retrocessione del Mims in qualità di concedente, si prevede l'immediato **subentro di Anas** nella gestione della suddetta rete autostradale, al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizioni di sicurezza. In ogni caso, tale gestione di Anas è destinata ad operare **temporaneamente**, solo nelle more del trasferimento della titolarità della concessione di detta rete autostradale **alla società in-house di cui all'art. 2, comma 2 sexies del decreto “infrastrutture” n. 121/2021** (convertito con modificazioni dalla l. n. 156/2021), e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023 (art. 2, comma 2).

In proposito, si ricorda che l'art. 2, comma 2-sexies, sopra citato, ha autorizzato la costituzione, per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti *in house* ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 50/2016, di una nuova società interamente controllata dal Mef e soggetta al controllo analogo del Mims.

La norma in commento definisce, inoltre, le **modalità di gestione temporanea** della rete autostradale da parte di Anas.

In sintesi, si stabilisce che Anas provveda alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, nonché a quelli di messa in sicurezza antisismica e di ripristino delle funzionalità delle autostrade, anche in coordinamento con il Commissario straordinario di cui all'art. 206 del d.l. n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020).

Per lo svolgimento delle suddette attività e per assicurare la continuità della circolazione lungo la rete autostradale, all'art. 2, comma 3 si prevede, tra l'altro, che Anas:

- si avvalga del **personale** della società Strada dei Parchi s.p.a., nonché delle società Parchi Global Service s.p.a. e Infraengineering S.r.l., titolare di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato allo svolgimento del servizio autostradale (con esclusione del personale inquadrato come dirigente), ovvero assuma detto personale, secondo le modalità stabilite **all'art. 2, comma 3, lett. a)**;
- per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi sopra richiamati **operi in deroga ad ogni disposizione di legge** diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del d.lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni in materia di subappalto (**art. 2, comma 3, lett. b)**);
- possa effettuare la **selezione degli operatori economici affidatari** della realizzazione degli interventi sopra richiamati di importo inferiore alle soglie comunitarie, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, in relazione ai quali non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi ovvero non si sia proceduto alla loro esecuzione (**art. 2, comma 3, lett. c)**);
- provveda ad applicare e a riscuotere le **tariffe da pedaggio**, con destinazione dei relativi proventi per la copertura dei costi di gestione (**art. 2, comma 3, lett. d)**).

Sempre nell'ambito del medesimo art. 2, vengono regolate anche le **modalità di subentro di Anas** nella gestione della rete autostradale e i rapporti con il precedente concessionario.

Al riguardo, si prevede, tra l'altro, che:

- le società Strada dei Parchi, Parchi Global Service s.p.a., Infraengineering S.r.l. e Toto Holding s.p.a. provvedano a mettere immediatamente a disposizione di ANAS tutta la documentazione e i beni necessari, pena la nomina di un commissario *ad acta* (art. 2, commi 4 e 5);
- Anas subentri nei contratti stipulati da Strada dei Parchi per la gestione della rete autostradale (art. 2, comma 6);
- l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provveda ad effettuare ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre 2022, le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura autostradale (art. 2, comma 7).

All'art. 2, commi da 8 a 11, sono infine contenute le disposizioni riguardanti l'individuazione e le modalità di corresponsione delle somme spettanti ad Anas per lo svolgimento delle suddette attività.

Per completezza informativa, si segnala che, con decreto 12 luglio 2022, n. 4364, la quarta sezione del T.a.r. per il Lazio-Roma **ha sospeso**, in accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. presentata da Strada dei Parchi s.p.a., l'esecuzione **del decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade presso il Mims, richiamato al comma 1 dell'art. 2**, fino alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2022, successivamente anticipata al 27 luglio 2022.

Parallelamente, il Governo ha fatto confluire il decreto legge in commento in un emendamento al "decreto legge MIMS" n. 68/2022, attualmente in fase di conversione.

❖ **Art. 3 "Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR"**

Infine, l'art. 3 del decreto in commento introduce talune misure di carattere processuale, finalizzate ad **accelerare i giudizi amministrativi aventi ad oggetto atti o**

procedure di attuazione del Pnrr. In particolare, la disposizione interviene sulla **fase cautelare** di detti giudizi, nei termini di seguito specificati.

In primo luogo, si prevede che, qualora il ricorso abbia ad oggetto una **qualsiasi procedura amministrativa**, riguardante interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Pnrr:

- in caso di **accoglimento dell'istanza cautelare**, il tribunale amministrativo regionale fissa, nella medesima ordinanza di accoglimento dell'istanza, la data di **discussione del merito** alla prima udienza successiva alla scadenza del **termine di trenta giorni** dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti (art. 3, comma 1, primo periodo);
- in caso di **rigetto dell'istanza cautelare** da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la **pronuncia di appello** è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito, che deve avvenire entro **trenta giorni**, decorrenti questa volta dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale (art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo);
- nel caso in cui la misura cautelare sia già stata concessa prima della data in vigore del decreto in commento (8 luglio 2022), l'udienza per la discussione è **anticipata d'ufficio** entro il termine di cui al medesimo art. 3, comma 1, in commento (art. 3, comma 8).

Si tratta, invero, di disposizioni già previste dall'art. 119 c.p.a. per le materie ivi previste, e che per effetto della nuova disposizione in commento vengono estese anche alle controversie riguardanti le procedure amministrative connesse al Pnrr.

Le novità più significative si registrano nell'individuazione delle **modalità di svolgimento del procedimento cautelare**.

Anzitutto, si prevede che qualora l'udienza di merito non si svolga entro i suddetti termini, la **misura cautelare perda efficacia**, anche laddove diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione (art. 3, comma 1, ultimo periodo).

A livello procedurale, si stabilisce poi che:

- nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice debba **motivare espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal Pnrr** (art. 3, comma 2);
- a loro volta, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il **ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Pnrr** (art. 3, comma 3);
- le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal Pnrr siano coinvolte nei giudizi in commento, quali parti necessarie (art. 3, comma 4);

In secondo luogo, l'art. 3 in commento interviene sulla formulazione dell'art. 48, comma 4, del decreto "semplificazioni bis" n. 77/2021, che già aveva introdotto specifiche disposizioni processuali in relazione all'impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento in materia di Pnrr, applicando anche a tali giudizi quanto previsto dall'art. 125 c.p.a per le controversie relative alle infrastrutture strategiche (art. 3, comma 7).

Tale norma, lo si ricorda brevemente, prescrive al giudice amministrativo di tenere conto, ai fini dell'eventuale accoglimento dell'istanza cautelare, del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera.

Pertanto, per effetto della nuova disposizione in commento, la previsione di cui all'art. 125 c.p.a. viene estesa anche ai giudizi riguardanti *"le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr"*. Inoltre, si prevede che anche nelle ipotesi appena richiamate, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tenga conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del Pnrr.

News 219578 del 29 luglio 2022

Titolo: Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali

Lancio: L'Ance propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti novità in materia di opere pubbliche

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, l'ANCE propone una rassegna giurisprudenziale delle ultime novità in materia di opere pubbliche.

Direzione Opere Pubbliche
NEWS ID 219705 DEL 1° AGOSTO 2022

Lancio: Aggiornato il *Vademecum* sulle misure per la revisione dei prezzi contenute nel decreto “aiuti”

Abstract: A seguito delle modificazioni operate agli artt. 26 e 27 del decreto legge n. 50/2022, con legge di conversione n. 91/2022, l’Ance ha aggiornato il proprio *Vademecum*

Con legge 15 luglio 2022, n. 91 è stato, come noto, convertito il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”.

In conseguenza delle modificazioni introdotte agli artt. 26 e 27 del d.l. n. 50/2022, l’Ance ha provveduto ad aggiornare il proprio *Vademecum*, sia nella parte introduttiva ricognitiva della disciplina, sia nella parte relativa alle FAQ. Inoltre, sono stati inseriti nuovi modelli di istanza di adeguamento dei prezzi per gli appalti pubblici dei settori speciali e di quelli della difesa e della sicurezza.

Infine, si segnala che l’aggiornamento tiene conto anche delle ulteriori questioni interpretative emerse in sede di prima applicazione delle suddette disposizioni

Direzione Opere Pubbliche
NEWS ID N. 219847 DEL 3 AGOSTO 2022

Lancio: Dal Consiglio di stato l'applicazione concreta dei principi espressi dalla Plenaria (n. 21/2021) in tema di responsabilità precontrattuale della p.a. e legittimo affidamento del privato

Abstract: Secondo i giudici amministrativi, la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante per lesione dell'affidamento dell'impresa, sussiste anche in presenza di un atto di autotutela legittimo adottato in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale di annullamento, purché ricorrano tutti i presupposti

1. Premessa

La sentenza del Consiglio di Stato in commento (sez. II, 14 giugno 2022 n. 4857) conclude la vicenda giurisdizionale relativa alla questione della responsabilità precontrattuale dell'ente appaltante per lesione dell'affidamento dell'impresa sulla stipulazione del contratto, sorto a seguito dell'aggiudicazione, poi però annullata in sede giurisdizionale e conseguentemente revocata dall'amministrazione, sulla quale era intervenuta lo scorso anno anche l'Adunanza plenaria (29 novembre 2021, n. 21).

L'analisi dei principi di diritto espressi dai giudici amministrativi nei diversi gradi di giudizio e dell'applicazione fornite nello specifico caso concreto consente di individuare con sempre maggiore precisione i limiti entro i quali possa ritenersi configurabile la suddetta fattispecie.

2. Il caso di specie

La vicenda rimessa all'esame dei giudici del Consiglio di Stato trae origine dalla revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori, disposta dall'ente appaltante a seguito della pronuncia giurisdizionale di annullamento di detto provvedimento.

Più nel dettaglio, nel corso dello svolgimento della gara, erano stati esclusi taluni RTI, per avere gli stessi fatto eseguire i sopralluoghi e la previa visione degli atti di gara alla sola capogruppo, mentre per l'ente appaltante tali attività dovevano essere svolte da ciascuna delle imprese raggruppate. Ciò era stato, in buona sostanza, desunto dalla previsione del bando che poneva espressamente in capo alla "*impresa partecipante*" l'obbligo di prendere visione dei luoghi e dei documenti della gara. L'appalto veniva, successivamente, aggiudicato al raggruppamento risultato, nel frattempo, al primo posto della graduatoria, al quale veniva, altresì, richiesto di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza.

In sede di impugnazione delle suddette esclusioni, i giudici del Consiglio di Stato (sez. V, 11 marzo 2003, n. 6057) – in riforma della sentenza di primo grado del T.a.r. per la Campania (sez. VIII, 20 luglio 2007, n. 6857) – accoglievano le censure delle imprese ricorrenti, sul presupposto che *“il bando in questione era privo di una prescrizione che imponeva a ciascuna impresa da associare la presentazione di singole attestazioni relative alla presa visione dei luoghi, dei documenti, degli elaborati progettuali”* e anzi lo stesso *“prevedeva la partecipazione al procedimento di aggiudicazione delle imprese che intendono riunirsi”*. Pertanto, a fronte di tali regole di gara, di contenuto potenzialmente ambiguo, l’amministrazione avrebbe dovuto, comunque, interpretarle nel modo meno restrittivo possibile.

In esecuzione di tale pronuncia, veniva disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione, in conseguenza della quale il raggruppamento interessato agiva in giudizio per ottenere la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dell’affidamento sulla conclusione del contratto, ingenerato dall’aggiudicazione dell’appalto, e dovuti ad un comportamento dell’amministrazione che, ancorchè legittimo poiché attuativo di una pronuncia giurisdizionale, risultava comunque contrario ai doveri di correttezza e buona fede, avendo la stessa predisposto una legge di gara di contenuto non univoco.

3. Il procedimento giurisdizionale

Pertanto, riassumendo, la domanda dell’impresa ricorrente riguardava il ristoro della lesione della propria posizione soggettiva, inerente l’affidamento verso un provvedimento amministrativo favorevole rilevatosi solo in sede giurisdizionale illegittimo e conseguentemente rimosso dall’amministrazione a seguito della pronuncia di annullamento. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato rilevava la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale su tale tema.

In particolare, a fronte di un orientamento favorevole al riconoscimento della risarcibilità della suddetta posizione, vi sarebbe, precisavano i giudici di secondo grado, un altro indirizzo, per cui *“la sentenza di annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo ha accertato l’assenza di un danno ingiusto, perché all’originario ricorrente non spettava l’ottenimento del bene della vita sotteso al suo interesse legittimo”*.

In sintesi, secondo il primo orientamento – seguito anche dal T.a.r. per la Campania nel primo grado del giudizio in esame (n. 4017/2012) – pur in presenza di un atto di autotutela legittimo, quale la revoca di un’aggiudicazione già annullata in via giurisdizionale, si può comunque configurare in capo all’amministrazione una responsabilità precontrattuale per violazione dei canoni di buona fede e correttezza nello svolgimento della procedura di evidenza pubblica. Nel caso di specie, ad esempio,

tale violazione era da ricollegare all'erronea formulazione e interpretazione delle regole di gara. In ipotesi di questo tipo, l'esercizio del potere di autotutela, pur ripristinando la legalità attraverso la rimozione di un atto dichiarato illegittimo dai giudici amministrativi, comporta l'obbligo per l'amministrazione di risarcire i danni conseguenti alla lesione dell'affidamento sul buon esito della procedura, ingenerato nell'impresa vittoriosa con l'aggiudicazione.

Invece, secondo l'opposto orientamento – condiviso anche dai giudici del Consiglio di Stato (ord. n. 2753/2021) – per aversi un affidamento giuridicamente tutelabile occorrerebbe non solo una condotta dell'amministrazione connotata da mala fede o colpa, idonea a far sorgere nel privato un'aspettativa al conseguimento del bene della vita, ma anche che tale aspettativa risulti ragionevole, cioè basata su una pretesa legittima. Da ciò, deriva quindi che in ipotesi come quella in esame, in cui la revoca del provvedimento favorevole avviene in conformità ad una pronuncia giurisdizionale di annullamento, l'aspettativa del privato non può ritenersi legittima, siccome basata su una pretesa non tutelata dall'ordinamento, non avendo lo stesso in realtà alcun diritto all'ottenimento del bene della vita consistente nella stipulazione del contratto di appalto.

Preso atto del contrasto giurisprudenziale sopra richiamato, i giudici del Consiglio di Stato rimettevano, quindi, alla Plenaria la risoluzione delle seguenti questioni: *“a) se l'interessato – a prescindere dalle valutazioni circa la sussistenza in concreto della colpa della pubblica amministrazione, del danno in capo al privato e del nesso causale tra l'annullamento e la lesione – possa in astratto vantare un legittimo e qualificato affidamento su un favorevole provvedimento amministrativo annullato in sede giurisdizionale, idoneo a fondare un'azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione; b) in caso positivo, in presenza di quali condizioni ed entro quali limiti può riconoscersi al privato un diritto al risarcimento per lesione dell'affidamento incolpevole, con particolare riferimento all'ipotesi di aggiudicazione definitiva di appalto di lavori, servizi o forniture, successivamente revocata a seguito di una pronuncia giudiziale”*.

4. I principi espressi dalla Plenaria

4.1 Quando è configurabile il legittimo affidamento del privato?

Discostandosi dall'orientamento accolto dalla sezione rimettente, la Plenaria ha fornito risposta positiva al primo quesito (n. 21/2021). Il ragionamento dei giudici amministrativi ha preso le mosse dalla premessa che l'affidamento sulla legittimità dei provvedimenti dell'amministrazione e sulla correttezza del suo operato costituisce, per giurisprudenza consolidata, una situazione giuridica soggettiva tutelabile attraverso il rimedio del risarcimento del danno.

Ciò è stato affermato anche con specifico riferimento ad ipotesi analoga a quella in esame, in cui la stazione appaltante aveva cioè legittimamente revocato una procedura di gara una volta emesso il provvedimento di aggiudicazione (Cons. St., Ad. plen., n. 5/2018). In quell'occasione, è stato riconosciuto all'impresa aggiudicataria il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'affidamento maturato sulla conclusione del contratto – posto che la sua offerta era stata selezionata in gara come la migliore – sul presupposto che, nell'applicare le norme sull'evidenza pubblica, l'amministrazione sia soggetta anche alle regole di correttezza di cui all'art. 1337 cc.

Più nel dettaglio, tali regole e quelle di legittimità operano su piani distinti, uno concernente la responsabilità dell'amministrazione e i connessi obblighi di protezione in favore della controparte e l'altro relativo alla validità degli atti amministrativi. Ciò comporta che i profili in questione siano autonomi e non in rapporto di pregiudizialità, per cui *“l'accertamento della validità degli atti impugnati non implica che l'amministrazione sia esente da responsabilità per danni nondimeno subiti dal privato destinatario degli stessi”*.

E ciò quand'anche il provvedimento, fonte dell'affidamento, sia stato oggetto di un legittimo intervento in autotutela dell'amministrazione procedente, resosi ad esempio necessario a seguito di una pronuncia di annullamento.

Ciò si spiega ove si consideri che l'affidamento *“opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l'aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività”*. In particolare, per il privato tale aspettativa si indirizza all'utilità derivante dall'atto finale del procedimento, la cui frustrazione può essere fonte di responsabilità per l'amministrazione.

Alla luce di quanto precede, è quindi evidente che la lesione dell'aspettativa può senz'altro configurarsi in presenza di un atto legittimo, ma anche nel caso di atto annullato in sede giurisdizionale su ricorso di terzi, poiché *“anche in questa seconda ipotesi può [...] darsi il caso che il soggetto beneficiario dell'atto per sé favorevole abbia maturato un'aspettativa ragionevole alla sua stabilità, che dunque può essere ingiustamente lesa per effetto dell'annullamento giurisdizionale”*.

4.2 Quali sono i presupposti per il risarcimento del danno?

Ciò posto, la Plenaria ha, quindi, proceduto ad individuare i limiti entro i quali può essere riconosciuto il risarcimento per lesione dell'affidamento in ipotesi analoghe a quella in esame, ove venga cioè disposta la revoca dell'aggiudicazione definitiva di un appalto in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale di annullamento.

Il primo requisito della fattispecie dell'affidamento tutelabile è stato individuato nella sua ragionevolezza. Nel diritto civile, la tutela risarcitoria per responsabilità precontrattuale è posta a presidio dell'interesse delle parti a non essere coinvolte in trattative inutili e, più in generale, a che le attività prodromiche al perfezionamento del contratto vengano condotte con serietà. In caso di inosservanza di tali obblighi, la reintegrazione è finalizzata a ristorare la parte lesa per le spese sostenute durante le trattative e per la perdita di occasioni contrattuali alternative (c.d. interesse negativo). Da ciò deriva che, affinché l'affidamento possa ritenersi legittimo, occorre che esso si fondi su un livello di definizione delle trattative tale per cui la conclusione del contratto costituisce uno sbocco prevedibile e rispetto al quale il recesso, in linea di principio libero, risulti ingiustificato e contrario a buona fede.

Anche nel diritto amministrativo, la verifica dell'affidamento ragionevole sull'assegnazione dell'appalto deve tenere conto del grado di sviluppo raggiunto dalla procedura di gara.

Ciò comporta, solitamente, che l'aggiudicazione definitiva, cui non abbia fatto seguito la stipulazione del contratto, anche se per effetto del legittimo esercizio da parte della stazione appaltante dei propri poteri di autotutela, costituisce il punto di emersione dell'affidamento ragionevole dell'impresa, tutelabile con il rimedio della responsabilità precontrattuale. In questo caso, *“il recesso ingiustificato assume i connotati provvedimenti tipici della revoca o dell'annullamento d'ufficio della gara, che interviene a vanificare l'aspettativa dell'aggiudicatario alla stipula del contratto e che, pur legittimo, non vale quindi ad esonerare l'amministrazione da responsabilità per avere inutilmente condotto una procedura di gara fino all'atto conclusivo ed avere così ingenerato e fatto maturare il convincimento della sua positiva conclusione con la stipula del contratto d'appalto”*. Nel ragionamento dei giudici amministrativi, tale criterio di accertamento va comunque utilizzato in modo elastico, tenendo conto cioè delle specificità del caso concreto. Ad esempio, si precisa nella sentenza, *“neppure l'esecuzione anticipata dei lavori ordinata dall'amministrazione può di per sé essere sintomatica di un affidamento tutelabile sul piano contrattuale”*.

Gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie individuati dalla plenaria consistono, poi, nel carattere colposo della condotta dell'amministrazione, nel senso che la violazione del dovere di correttezza e buona fede deve essere imputabile quantomeno a colpa, e nel carattere invece incolpevole dell'affidamento del concorrente, per cui quest'ultimo non deve essere a conoscenza del motivo di illegittimità.

5. La decisione del Consiglio di Stato

Facendo applicazione dei principi espressi dall'Adunanza plenaria, la sezione rimettente del Consiglio di Stato è giunta ad affermare nel caso di specie la

responsabilità precontrattuale dell'ente appaltante, derivante dalla lesione del legittimo affidamento dell'impresa sulla regolarità e legittimità delle operazioni di gara.

Dall'esame della vicenda – precisano i giudici amministrativi di secondo grado – emerge, infatti, la condotta colposa per violazione dei doveri di buona fede e correttezza tenuta dall'amministrazione sia in fase di redazione del bando, che in sede di gara, poiché a fronte di clausole di carattere non univoco, come erano quelle in rilievo nel caso di specie, l'amministrazione avrebbe dovuto applicare la legge di gara in modo tale da consentire la massima partecipazione possibile alla procedura, e non integrarla desumendo dalla stessa significati non chiaramente evincibili dalla sua formulazione. D'altro canto, il bando aveva espressamente ammesso alla partecipazione alla procedura anche i costituenti raggruppamenti, senza al contempo imporre a ciascuna delle imprese eventualmente raggruppate di presentare singole attestazioni di presa visione dei luoghi, dei documenti e degli elaborati progettuali, tantomeno a pena di esclusione. Pertanto, anche ove in dubbio sulla portata delle regole di gara, l'amministrazione avrebbe dovuto, comunque, fare applicazione della regola del *favor participationis*.

In capo all'impresa interessata – prosegue il Consiglio di Stato – non sarebbe, viceversa, riscontrabile quella posizione soggettiva di colpa, derivante dalla conoscenza o conoscibilità di una causa di illegittimità della procedura, tale da inficiare l'aspettativa di positiva conclusione del contratto di appalto. Infatti, ad essere stato ritenuto illegittimo non era il bando, ma il comportamento dell'amministrazione, la quale, interpretando erroneamente le regole di gara, aveva escluso un costituendo raggruppamento per una ragione non immediatamente evincibile dalle stesse. L'impresa affidataria era, quindi, venuta a conoscenza dei predetti profili di illegittimità solo a seguito della pronuncia di annullamento dell'aggiudicazione, all'epoca della quale la stessa, oltre ad essere stata già selezionata quale affidatario del contratto, aveva anche ricevuto invito a costituire il raggruppamento e a procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza.

Pertanto, *“avuto riguardo al grado di sviluppo della procedura”*, il Consiglio di Stato conclude per la sussistenza del legittimo affidamento incolpevole dell'impresa aggiudicataria sulla regolarità dell'aggiudicazione, leso per effetto della violazione da parte dell'amministrazione dei doveri di buona fede, correttezza, protezione e informazione.

In conseguenza di quanto sopra rappresentato, l'amministrazione viene condannata a risarcire i danni derivanti all'impresa per aver inutilmente sopportato le spese relative alla predisposizione della documentazione contrattuale e all'avvio del cantiere.

Direzione Opere Pubbliche
NEWS ID N. 220088 del 5 AGOSTO 2022

Lancio: in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la “Legge di Concorrenza 2021”

Abstract: approvata dal Parlamento la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”

Il 2 agosto 2022 il Senato ha approvato in via definitiva il **disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**.

Il testo della legge reso noto a seguito dell’approvazione, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene talune novità di interesse per il settore delle Opere Pubbliche, di seguito illustrate.

DELEGA IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - (ART. 8)

La norma conferisce la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi (nel testo originario si faceva riferimento ad un unico decreto legislativo) di riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l’adozione di un apposito testo unico.

Essa elenca i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali il decreto legislativo di riordino dovrà essere adottato. Per quanto di interesse, si segnalano i seguenti principi di delega:

- **previsione, in caso di ricorso a società in house, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di una motivazione qualificata da parte dell’ente locale, che giustifichi il mancato ricorso al mercato sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, anche considerando i risultati conseguiti dalle gestioni in house pregresse (lett. g);**
- **obbligo di procedere, in occasione delle revisioni periodiche delle partecipazioni pubbliche, alla valutazione delle ragioni, economiche e qualitative, che giustificano il mantenimento dell’affidamento in house (lett. i);**
- **coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in house (lett. p);**
- **rafforzamento della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, la regolazione negoziale, l’andamento della gestione e il rispetto degli obblighi di servizio, anche tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici (lett. u).**

Si fa riserva di eventuale commento dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo della Legge.

Direzione Opere Pubbliche**NEWS ID N. 220091 DEL 5 AGOSTO 2022**

Lancio: In attesa di pubblicazione, la legge di conversione del decreto c.d. "MIMS"

Abstract: definitivamente approvata dal Parlamento la legge di conversione del decreto legge n. 68 del 2022

È stata definitivamente approvata dal Parlamento, ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il provvedimento, nel testo disponibile a seguito della fine dei lavori parlamentari, reca alcune misure di interesse per il settore dei lavori pubblici, di seguito sintetizzate.

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo 2025**(ART. 1)**

Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori ed opere del Giubileo 2025, l'articolo 1, comma 3, prevede, tra l'altro, che:

- in relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato degli interventi, la società "Giubileo 2025" può sottoscrivere apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a., in qualità di centrale di committenza, per l'affidamento di tali interventi.

Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, la selezione degli operatori economici da parte di ANAS può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro ex art. 54 del codice, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione, ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

- agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del dl n. 77/2021 (norme acceleratorie del PNRR). Con una disposizione introdotta in sede di conversione, si prevede che, **ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo 48, il ricorso alla**

procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale.

Si prevedono, altresì, sanzioni commisurate alle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per gli enti pubblici che non rispettino le tempistiche del cronoprogramma per la risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, causando ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni;

- ai fini della celere realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle strade di Roma e riqualificazione, si prevede l'autorizzazione, per Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale, alla stipula di convenzioni con ANAS in qualità di centrale di committenza. Per le finalità di cui sopra, e limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice appalti, si prevede che la selezione degli operatori economici da parte di ANAS possa avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 54 del Codice appalti, non ancora aggiudicati o eseguiti.

Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 (Art. 7-ter)

Con gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, il Governo ha fatto confluire nel provvedimento in esame il testo del decreto legge 7 luglio 2022, n. 85, recante *"Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza"*.

In particolare, con l'articolo 7-ter si dispone la **risoluzione, per grave inadempimento del concessionario Strada dei Parchi S.p.A., della Convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra quest'ultimo e ANAS S.p.A. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25.** Ciò sulla base delle motivazioni del decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Mims n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Mims adottato, di concerto con il Mef, in data 7 luglio 2022, il quale è reso immediatamente e definitivamente efficace dal provvedimento in commento.

In conseguenza ciò, e della retrocessione del Mims in qualità di concedente, si prevede il **subentro di Anas, dal 8 luglio 2022,** nella gestione della suddetta rete autostradale, al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizioni di sicurezza. In ogni caso, tale gestione di Anas è destinata ad operare **temporaneamente,** solo nelle more del trasferimento della titolarità della concessione di detta rete autostradale **alla società in-house di cui all'art. 2, comma 2 sexies del decreto "infrastrutture" n. 121/2021** (convertito con modificazioni dalla l. n. 156/2021), e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023 (*sul tema cfr. news ANCE n. 219177 del 19 luglio scorso*).

Per completezza informativa, si segnala che, con decreto 12 luglio 2022, n. 4364, la quarta sezione del TAR per il Lazio-Roma **aveva sospeso**, in accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. presentata da Strada dei Parchi S.p.A., l'esecuzione **del decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade presso il Mims, richiamato al comma 1 dell'art. 2**, fino alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2022, successivamente anticipata al 27 luglio 2022. Successivamente, il Consiglio di Stato, in appello, **ha riformato l'ordinanza del Tar del Lazio**, in attesa dell'udienza di merito, fissata per il 25 agosto p.v.

News 220097 del 5 agosto 2022

Titolo: Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali

Lancio: L'Ance propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti novità in materia di opere pubbliche

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, l'ANCE propone una rassegna giurisprudenziale delle ultime novità in materia di opere pubbliche.

News 220254 del 2 settembre 2022

Titolo: Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali

Lancio: L'Ance propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti novità in materia di opere pubbliche

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, l'ANCE propone una rassegna giurisprudenziale delle ultime novità in materia di opere pubbliche.

TS